

“Lavoro” e “progresso” nella costituzione*

di *Cesare Pinelli*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. I lavori della Costituente. – 3. Le interpretazioni prevalenti degli enunciati sul “lavoro” e sul “progresso” nell’esperienza repubblicana. – 4. La crisi delle interpretazioni prevalenti. – 5. Ipotesi di rilettura degli enunciati.

1. Introduzione

Nel collegare fra loro i lemmi “lavoro” e “progresso”, il titolo del contributo evoca anzitutto una possibilità di ordine testuale, quella di combinare gli artt. 1, comma 1, e 4, comma 2, Cost., i quali recitano rispettivamente: «L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul *lavoro*» e «Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al *progresso* materiale e spirituale della società». La combinazione ha sempre dato filo da torcere agli interpreti (in questo caso, più agli studiosi che alle corti). Il che vale oggi a più forte ragione. Dovremo chiederci, infatti, perché è diventato un problema parlare di progresso e, appena più implicitamente, del perché lo è diventato pure parlare di lavoro, proprio in quanto legato al progresso.

Se poi consideriamo che sul lavoro è fondata la “Repubblica democratica”, non potremo nemmeno prescindere dalla connessione fra lavoro e appartenenza della sovranità al popolo, «che l’esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione» (art. 1, comma 2).

Le questioni sono molteplici, e non facilmente ordinabili. La cosa migliore è procedere in senso cronologico. Se non la carichiamo di una valenza storicistica che fra l’altro, come vedremo per il lemma “progresso”, può fare brutti scherzi, la scansione cronologica ci consente di rispettare le acce-

* Il presente saggio costituisce una ripubblicazione dell’originale contenuto in C. PINELLI, *Lavoro e Costituzione*, Napoli, 2021.

zioni storicamente date ai termini impiegati, e diventa così una condizione necessaria per cogliere il corrispondente senso delle questioni da trattare. Procederemo nel modo seguente: qualche ragguaglio sui lavori della Costituente (2), la ricerca delle interpretazioni a lungo prevalenti degli enunciati-capostipite del testo qui considerati (3), l'approfondimento delle ragioni che oggi ce li fanno apparire desueti (4), e un tentativo di rilettura (5).

2. I lavori della Costituente

La proclamazione di una “Repubblica democratica fondata sul lavoro” costituisce un *unicum* nel panorama delle Costituzioni democratiche europee.

Una peculiarità non irriducibile, ma in grado di attestare l'originalità dell'apporto italiano alla formazione delle tradizioni costituzionali comuni ai popoli europei, e che stimola per ciò stesso a ricercarne le scaturigini nel pensiero dei costituenti.

È vero che tale originalità si può cogliere a maggior ragione nel diffuso riconoscimento dei diritti dei lavoratori, oltre che dei diritti sociali, nel testo stesso della Costituzione, esito notissimo del rigetto della proposta di Piero Calamandrei e di altri di collocarli in un Preambolo. Questo secondo peculiare aspetto è però costantemente presente nelle elaborazioni della scienza costituzionalistica¹, mentre per la formula di apertura del testo si è rilevata una caduta di attenzione², peraltro nemmeno recente. Una ragione di più per occuparsene, e cercare di cogliere non le modalità di ottimizzazione dei precetti costituzionali sul lavoro, né gli scostamenti dal testo che l'esperienza conduca a registrare, ma lo strato profondo su cui quei precetti poggiano e che al tempo stesso consente di dar conto dell'originale fondamento della Repubblica italiana.

Una delle indicazioni più significative che in simile prospettiva scaturiscono dai lavori preparatori è data dal rigetto dell'emendamento delle sinistre rivolto a definire l'Italia una “Repubblica di lavoratori”. Commentan-

¹V. da ultimo S. GAMBINO, *Diritti fondamentali e Unione europea. Una prospettiva costituzional-comparatistica*, Milano, 2009, p. 136, secondo cui solo le costituzioni spagnola e portoghese sarebbero dotate di uno standard di protezione dei diritti sociali altrettanto elevato di quella italiana.

²R. NANIA, *Riflessioni sulla “costituzione economica” in Italia: il “lavoro” come “fondamento”, come “diritto”, come “dovere”*, in GHERA E.-PACE A. (a cura di), *Attualità dei principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro*, Napoli, 2009, p. 61.

do molto più tardi l'art. 1, Costantino Mortati ricordava che esso fu motivato con il significato classista che la formula avrebbe potuto acquistare, senza per ciò negare che la classe operaia fosse «venuta ad assumere la veste di classe generale» per l'intento di eliminare fattori di inferiorità ancora presenti nella società italiana, e realizzare «un nuovo equilibrio sociale, sulla base della preminenza delle forze del lavoro sulle altre»³. E già in precedenza aveva osservato come la posizione di “classe generale” avesse condotto la classe operaia «a riconoscere diritto di cittadinanza nel nuovo stato a tutte le specie di lavoro, anche non manuale, e quindi ad allargare la struttura sociologica comprendendovi tutti gli esercenti funzioni sociali non parassitarie o non implicanti sfruttamento del lavoro altrui, con la sola esclusione perciò delle posizioni di privilegio o di trattamenti non adeguati alle capacità e rendimento di lavoro»⁴.

Nel pensiero di Mortati, la formula “fondata sul lavoro” esprimeva dunque anzitutto una valenza polemica nei confronti di un ordine come quello del liberalismo basato sullo sfruttamento dei lavoratori, e in questo non vi era alcuna differenza dall'impostazione marxista. Ma prefigurava pure una repubblica il cui “equilibrio sociale” si basasse su tutte le “forze del lavoro”, e non sui soli lavoratori subordinati. I “privilegiati” si riducevano per lui agli “oziosi volontari”, mentre per autorevoli giuristi di sini-

³C. MORTATI, *Commento all'art. 1*, in AA.VV., *Commentario della Costituzione. Artt. 1-12*, Zanichelli-Il Foro italiano, Bologna-Roma, 1975, p. 12. Peraltro il rigetto dell'emendamento continuerà a prestarsi a interpretazioni almeno in parte divergenti. Così, L. ELIA, *Il primo articolo della Costituzione repubblicana*, in AA.VV., *Città dell'uomo. Una Repubblica fondata sul lavoro. Atti del convegno del 12-13 dicembre 1986*, Roma, 1988, p. 8 vi ha scorto l'eliminazione di un equivoco, consistente nello scambiare «la realizzazione di un presupposto con la definizione del nostro regime politico», giacché non si tratta «di privilegiare i lavoratori a livello di democrazia e di sovranità popolare», ma «si trattava, facendo cadere gli ostacoli di cui parla l'art. 3, di mettere i lavoratori in condizione di partecipare “alla pari” come cittadini a parte intera, essi e le loro organizzazioni, alla vita politica e sociale del Paese». Mentre U. ROMAGNOLI, *I diritti sociali nella Costituzione*, in *DLM*, 2005, p. 521 ss., ha tratto spunto dal fatto che l'emendamento non venne approvato per una dozzina di voti per notare come «una quota consistente di deputati giudicò una sciocchezza l'eventualità che si rimproverasse all'Assemblea Costituente di tingersi di rosso», vista «l'egemonia del lavoro dipendente nell'immaginario collettivo dei padri costituenti».

⁴C. MORTATI, *Il lavoro nella Costituzione [Relazione al Congresso di diritto del lavoro di Taormina, 22-25 aprile 1954]*, in GAETA L. (a cura di), *Costantino Mortati e “Il lavoro nella Costituzione”: una rilettura. Atti della giornata di studio, Siena, 31 gennaio 2003*, Milano, 2003, p. 16.

stra comprendevano gli imprenditori⁵: il che mostra a sufficienza, dietro lo slittamento terminologico, differenti concezioni del lavoro.

Oltre a connotare, come vedremo, l'approccio interpretativo al testo degli artt. 1 e 4 Cost., queste diverse concezioni avevano orientato l'impostazione di questioni scottanti in seno alla Costituente, quali l'attribuzione ai sindacati registrati del potere di stipulare contratti collettivi con efficacia *erga omnes* circa la categoria di appartenenza, la composizione della seconda Camera, nonché, dopo il rigetto delle proposte volte a differenziarla dalla prima in ragione di un criterio di rappresentanza professionale, le funzioni assegnate al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Una concezione basata sulla massima comprensività della nozione di lavoro, come quella fatta propria da Mortati, trovava infatti precisa corrispondenza nel progetto democristiano di dar vita a una Camera rappresentativa delle professioni, e più in generale nell'intento di prefigurare sedi o strumenti pubblicistici di composizione degli interessi dei ceti produttivi, si trattasse del Cnel o della contrattazione collettiva. Il che era viceversa da escludersi muovendo dall'accezione intrinsecamente conflittuale del lavoro propria dei partiti della sinistra.

Gli andamenti del confronto fra i costituenti su questi punti sono troppo noti per dover essere ricordati. Non si può dire lo stesso del dibattito sulla subordinazione dell'esercizio dei diritti politici all'adempimento del dovere di lavorare. Pur costituendo un risvolto delle concezioni del lavoro ora richiamate, la questione divise i costituenti più per linee culturali che lungo i tradizionali steccati politici.

Il tema fu trattato sia dalla Prima che dalla Seconda Sottocommissione della Commissione dei 75. La Seconda lo affronta nella seduta del 10 settembre 1946, in occasione della discussione sui requisiti dell'elettorato attivo, e sono Mortati e Tosato a suggerire una limitazione a carico «di coloro che non esercitano volontariamente un'attività lavorativa (...) in relazione al principio che il lavoro è un dovere civico». La loro proposta non riesce però a superare le obiezioni di Bozzi, secondo cui, per stabilire se il cittadino lavora o non lavora, bisognerebbe «creare tutto un congegno di Commissioni, di accertamenti difficilissimi, i quali potrebbero dare anche luogo ad arbitrii», di Amendola, che osserva come i *rentiers* «hanno altre

⁵ Così GIANNINI, *Rilevanza costituzionale del lavoro* (1949), in ID., *Scritti*, III, 1949-1954, Milano, 1949, p. 121, che le fa corrispondere alle parti del compromesso su cui si basa «una Costituzione convenzionale dei tempi attuali». Nello stesso senso NATOLI, *Limiti costituzionali dell'autonomia privata nel rapporto di lavoro* [1955], in RGL, 1993, p. 163 ss.

leve di comando attraverso il mondo finanziario, il giornalismo», per cui «non si eliminerebbe affatto l’influenza di queste forze legate a posizioni parassitarie» e di Einaudi, il quale ricorda che la scienza economica non è mai riuscita a definire «ciò che è il lavoro produttivo o improduttivo, lavoro sociale o antisociale»⁶.

Il successivo 15 novembre la proposta viene rilanciata in seno alla Prima Sottocommissione, che ha già approvato l’art. 1 del progetto di Costituzione, che al comma 2 recitava «La Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Lelio Basso, premesso che, «se questo articolo ha un contenuto serio, si deve pure ammettere la conseguenza che ne deriva, cioè che chi non lavora non partecipa concretamente alla vita della nazione», propone di escludere dal diritto di voto, oltre a «coloro che ne sono legalmente privati», coloro «che volontariamente non esercitano un’attività produttiva». Moro replica che, in base alle norme già approvate sul diritto e sul dovere al lavoro (quasi identiche a quelle del vigente art. 4, che nel progetto di Costituzione era collocato nel Titolo III, dedicato ai “Rapporti economici”, art. 31), «non è assolutamente concepibile che vi siano in Italia persone che non si dedichino volontariamente a un’attività produttiva», e che la proposta «puntualizzerebbe l’attenzione sopra un lato negativo della società italiana, che invece si vuole eliminare», senza contare «il pericolo che la disposizione sia usata come un’arma per escludere dal voto cittadini che si presume o si vuol presumere non esercitino un’attività produttiva, mentre in realtà l’esercitano». I relatori Merlin e Mancini si pronunciano invece a favore, il secondo osservando che «prima si deve essere produttori e poi cittadini», per cui «soltanto chi produce e con la sua attività incrementa la società nella quale vive, ha il diritto di scegliersi i suoi rappresentanti». Il presidente scopre a quel punto le carte, ricordando come già nella discussione sul dovere del lavoro si era manifestata una divergenza sul concetto di lavoro “socialmente utile”, e che pertanto, «in ordine al diritto di voto, il legislatore potrebbe essere indotto a dare alla formula dell’onorevole Basso un’interpretazione univoca nel senso di ritenere soltanto produttivi lavori tecnici, manuali, e non anche un’attività spirituale la cui utilità sociale da alcuni è accettata, mentre da altri è rifiutata».

Moro riprende allora la parola, proponendo di inserire nell’articolo ri-

⁶ *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente*, Segreteria Generale della Camera dei deputati, Roma, 1971, VII, p. 979 ss.

guardante il lavoro, anziché in quello sul diritto di voto, la formula «L'adempimento di questo dovere al lavoro è presupposto per l'esercizio dei diritti politici». Dopo gli interventi favorevoli alla nuova collocazione di Basso, Merlin e Mancini, la Prima Sottocommissione approva l'emendamento, che compariva dunque al comma 3 dell'art. 31 del progetto di Costituzione⁷.

La discussione riprende in aula nella seduta del 3 maggio 1947, in occasione del dibattito generale sul Titolo III. Il liberale Cortese propone la soppressione della disposizione, la quale «stabilisce una grave sanzione, che, a mio modo di vedere, ferisce alle radici il principio della democrazia», poiché le categorie di cittadini che potranno non essere più titolari del diritto di voto «potranno restringersi o ampliarsi con il mutare delle fortune di questo o di quel partito». E in modo non diverso si esprime il repubblicano Della Seta nella seduta del 7 maggio⁸.

Nel dibattito sull'art. 31, che ha luogo nei due giorni successivi, la tesi della soppressione della disposizione guadagna gradualmente terreno. Va segnalato anzi-tutto un emendamento Foa, che propone di sostituire il comma 1 con il seguente: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, promuove le condizioni per rendere effettivo questo diritto e assicura l'apprestamento dei piani economici per la difesa dei consumatori e per garantire a tutti i cittadini il soddisfacimento dei bisogni minimi vitali». Dopo aver osservato che «In sede di esame del progetto, la discussione si è polarizzata fra la concezione dell'intervento economico e quello della libertà: discussione che non aveva ragion d'essere perché effettivamente vi sono alcuni dati obbligati della realtà odierna che sono dati di intervento, e altri che sono dati di iniziativa», Foa tenta di spostare il terreno del confronto affermando che, «dove il governo non può rinunciare all'intervento, bisogna fare in modo che questa manovra del potere economico non sia esposta all'arbitrio dei gruppi privilegiati, ma sia condotta nell'interesse delle masse popolari (...) Quando si parla d'un problema di pianificazione, non si intende fare la scelta fra piano e libertà, ma si intende controllare democraticamente quel tanto di potere economico dello stato che è necessario e farlo operare a vantaggio della collettività»⁹.

Foa ritiene poi il comma 2 frutto di retorica, visto che «la quasi totalità del lavoro manuale non si svolge in conformità della propria scelta», e con-

⁷ Ivi, VI, p. 688 ss.

⁸ Ivi, I, rispettivamente pp. 1373 e 1473.

⁹ Ivi, I, p. 1507.

traddittorio, perché si risolve nel dovere del cittadino “di fare i suoi comodi”, e propone un emendamento sostitutivo («La Repubblica può richiedere ai cittadini la prestazione di un servizio del lavoro») che renderebbe giuridicamente vincolante il dovere del lavoro al pari del dovere tributario e di quello di difesa della Patria, e quindi inutile la previsione, all’ultimo comma, “di una sanzione morale” come la privazione dell’esercizio dei diritti politici¹⁰.

Il prosieguo della discussione rivela una certa divaricazione tematica. Quanto al comma 1, dopo la presentazione di un emendamento Montagnana («Allo scopo di garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini, lo stato interverrà per coordinare e orientare l’attività produttiva, dei singoli e di tutta la nazione, secondo un piano che assicuri il massimo di utilità sociale»), su cui converge Foa, il dibattito – specie in uno scambio fra Pajetta ed Einaudi¹¹ – torna a incentrarsi su quella contrapposizione fra intervento pubblico e iniziativa privata che Foa stesso aveva ritenuto meramente ideologica, fino ad arrivare a una votazione che, rigettando l’emendamento, sancisce la separazione testuale fra norme sul lavoro e norme sui programmi economici. Quanto al secondo e al comma 3, il mantenimento della formula del dovere del lavoro accolta nel progetto viene preferito all’emendamento sostitutivo di Foa, che, osserva il socialista Ghidini, Presidente della Terza Sottocommissione, «ha un sapore di lavoro coatto»¹², e nello stesso tempo guadagna consensi l’orientamento volto a sopprimere la sanzione della privazione del diritto di voto, specie a seguito di quella che il socialista Ruggiero definisce una «levata di scudi all’ultimo momento contro questo articolo da parte della Democrazia Cristiana»¹³.

Effettivamente sono i democristiani Zotta, Gabrieli e Benvenuti a schierarsi per la soppressione del comma, con gli argomenti dei rischi di “tendenziosità dell’applicazione” e di “limitazioni di capacità che costituiscono violazioni dei diritti primordiali della personalità umana” già adottati durante i lavori dei Settantacinque¹⁴. Ma la scelta finale non è solo frutto della “levata di scudi” della DC. Se infatti lo stesso Ruggiero può osservare che l’unico modo per dare “attuazione pratica” all’art. 1 è accettare l’ultima parte dell’art. 31, cercando di rilanciare questa «piccola battaglia che la

¹⁰ Ivi, I, p. 1510.

¹¹ Ivi, I, rispettivamente pp. 1536 e 1539.

¹² Ivi, I, p. 1521.

¹³ Ivi, I, p. 1517.

¹⁴ Ivi, I, rispettivamente pp. 1512, 1513 e 1514.

Costituzione ingaggia contro ogni parassitismo», l'inciso «salvo i casi di provata impossibilità» da lui proposto onde escludere dalla sanzione della perdita dei diritti politici quanti non possano adempiere al dovere del lavoro per ragioni indipendenti dalla loro volontà conferma la difficoltà di scongiurare attuazioni tendenziose.

È vero che la soppressione della sanzione della perdita dei diritti politici non incise «sulla diffusa convinzione del carattere “partecipativo” del lavoro, sulla sua valenza di simbolo fondativo di una Repubblica che trae dalla solidaristica attività dei suoi membri una determinante condizione di unità», e che, insieme alla sovranità popolare, il lavoro sorregge «la doverosa partecipazione di un soggetto rappresentato nella sua dimensione “personalista” e “comunitaria”: il discorso costituzionale della cittadinanza risponde all'esigenza di riempire di simboli sostantivamente pieni lo spazio comune, ma pericolosamente indeterminato, aperto dalla generale opzione antifascista dei costituenti»¹⁵.

Nondimeno, dal punto di vista delle ricadute sullo *status* di cittadino, la soppressione di quella sanzione faceva il paio con il rigetto della proposta volta a introdurre il voto obbligatorio, anch'essa sostenuta da Mortati, il quale vedeva nel diritto di voto “un diritto funzionale”¹⁶. Il lavoro e il voto, i due assi su cui si imperniava “il discorso costituzionale della cittadinanza”, perdevano così ogni carattere di doverosità in senso strettamente giuridico. Sarebbero stati i cittadini stessi a coltivarli nella loro dimensione di virtù pubbliche.

D'altra parte la soppressione della sanzione della perdita dei diritti politici per inadempimento del dovere del lavoro sanciva il tramonto della priorità della figura di “produttore” su quella di “cittadino” affermata alla Costituente da Mancini e da altri, e che corrispondeva, sul piano istituzionale, al rigetto della proposta di fare del Senato una camera di rappresentanza delle categorie produttive. Della concezione a essa sottostante restavano in Costituzione due tracce, che l'esperienza avrebbe reso irrilevante o avrebbe aggirato. Mi riferisco rispettivamente all'istituzione di un Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (art. 99), e alla subordinazione dell'attribuzione di efficacia obbligatoria dei contratti collettivi di lavoro a

¹⁵P. COSTA, *Cittadinanza e «simboli di fondazione»: una lettura del processo costituente in Italia (1946-47)*, in FIORAVANTI M.-GUERIERI S. (a cura di), *La Costituzione italiana. Atti del convegno di Roma del 20-21 febbraio 1998*, Roma, 1998, rispettivamente pp. 124 e 128.

¹⁶G. CORDINI, *Il voto obbligatorio*, Roma 1988, p. 86 ss. ripercorre il dibattito dei costituenti sul punto.

tutti gli appartenenti alle categorie cui il contratto si riferisce, al conferimento ai sindacati che li avessero stipulati della personalità giuridica, a condizione di sancire nei rispettivi statuti un ordinamento interno a base democratica (art. 39).

3. Le interpretazioni prevalenti degli enunciati sul “lavoro” e sul “progresso” nell’esperienza repubblicana

Respinta dai costituenti, la proposta di sanzionare con la perdita del diritto di voto l’inadempimento del dovere del lavoro continuerà a venire tenacemente sostenuta dal solo Costantino Mortati, al punto da risultare indissociabile da una concezione del nesso fra lavoro e democrazia destinata nel suo pensiero a ispirare l’intero ordinamento costituzionale.

L’art. 1, scrive nel 1954, accoglie «una concezione generale della vita secondo la quale deve vedersi nel lavoro la più efficace affermazione della personalità sociale dell’uomo», il quale vi «riesce a esprimere la potenza creativa in lui racchiusa» e vi trova, «insieme allo stimolo per l’adempimento del proprio compito, terreno di perfezione, il mezzo necessario per soddisfare al suo debito verso la società con la partecipazione all’opera costitutiva della collettività in cui vive»¹⁷.

In un valore del lavoro così inteso è racchiusa un’istanza egualitaria, la «consapevolezza che sorge nei ceti numericamente più estesi nella popolazione di una fondamentale differenziazione dei propri interessi rispetto a quelli di altri ceti, posti in una posizione di privilegio», consapevolezza che ritiene all’origine della «crisi dello stato contemporaneo»¹⁸. In questo senso l’«esplicita dichiarazione» di «un contrasto fra il principio generale di organizzazione posto a base del nuovo stato e la realtà sociale in atto» e «la direttiva ritenuta idonea al suo superamento» equivalgono a segnalare le condizioni per raggiungere l’omogeneità sociale: è «la coscienza sociale» a dire che «il senso di giustizia» non consiste in un «generale pareggiamento di trattamento retributivo che prescindia dai meriti di ognuno», ma nell’«eliminare un contrasto fra classi derivante dall’esistenza di situazioni di vantaggio»¹⁹.

Da cui, ancora, l’insistenza sul diritto alla pari dignità sociale come

¹⁷ C. MORTATI, *op. ult. cit.*, p. 12 e nt. 3.

¹⁸ Ivi, p. 13.

¹⁹ Ivi, p. 17.

«pretesa a che l'apprezzamento sociale si rivolga all'uomo in quanto tale, quale che sia l'attività di lavoro esercitata (con l'eccezione perciò dei soli oziosi volontari)», e sul "rilievo giuridico" del dovere dell'art. 4 capoverso, non confutabile in base al rigetto dell'emendamento da lui stesso avanzato che faceva dipendere dall'adempimento del dovere del lavoro l'esercizio dei diritti politici²⁰.

Queste pagine, si è detto, erano «ancora troppo poco distanti dal lessico corporativistico» nonché «venate da un pathos morale ottocentesco»²¹. Rinviando la trattazione del primo punto, vorrei intanto mostrare come quel "pathos morale" risalisse molto più indietro, precisamente a S. Tommaso d'Acquino e a Nicolò Machiavelli.

È lo stesso Mortati a ricordare che «già nella sintesi scolastica dovuta a S. Tommaso d'Acquino il lavoro era posto a base della società e considerato il solo legittimo fondamento della proprietà e del guadagno»²². Quanto poi a Machiavelli, vale la pena di citare il passo dei *Discorsi* in cui la "bontà" delle repubbliche viene fatta dipendere «da due cose»: il «non aver avuto conversazioni grandi con i vicini, perché né quelli sono più a casa loro né essi sono più a casa altrui, perché sono stati contenti di quelli beni, vivere di quelli cibi, vestire di quelle lane che dà il Paese (...) L'altra cagione è che quelle repubbliche dove si è mantenuto il vivere politico e incorrotto, non sopportano che alcuno loro cittadino né sia né viva a uso di gentiluomo: anzi mantengono intra loro una pari equalità, e a quelli signori e gentiluomini che sono in quella provincia sono inimicissimi», dove per gentiluomini intende «quelli che oziosi vivono delle rendite delle loro possessioni abbondantemente, senza avere cura alcuna o di coltivazione o di altra necessaria fatica a vivere». A "voler riordinare" le "provincie" dei gentiluomini, aggiunge, «dove è tanto la materia corrotta che le leggi non bastano a frenarla, vi bisogna ordinare insieme quelle con maggior forza; la quale è una mano regia che con la potenza assoluta ed eccessiva ponga freno all'eccessiva ambizione e corruttela de' potenti»²³.

Per Mortati, la tesi machiavelliana dell'incompatibilità fra sussistenza di

²⁰ Ivi, p. 19, dove osserva che tale rigetto, dovuto solo alla difficoltà di determinare la categoria degli oziosi, non basta a negare che costoro rientrino fra gli esclusi dal diritto di voto «nei casi di indegnità morale indicati dalla legge» di cui all'art. 48 Cost.

²¹ G. CAZZETTA, *Una storia spezzata. "Il lavoro nella Costituzione" di Costantino Mortati cinquant'anni dopo*, in GAETA L. (a cura di), *Costantino Mortati e "Il lavoro nella Costituzione": una rilettura. Atti della giornata di studio, Siena, 31 gennaio 2003, 2005*, p. 198.

²² C. MORTATI, *op. ult. cit.*, p. 12.

²³ N. MACHIAVELLI, *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, Torino, 1983, pp. 190-191.